



REGIONE MOLISE

ORDINANZA BALNEARE n. 01/2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME – IDRICO INTEGRATO

- VISTO** il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- VISTI** la Legge n. 349 del 8 luglio 1986 ed il DPCM 1 marzo 1991 e ss.mm. concernente l'inquinamento acustico;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA** la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- VISTA** la circolare n. 120 del 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nella parte in cui prevede la possibilità che l'autorità delegata in materia di Demanio marittimo e la Capitaneria di Porto adottino separate Ordinanze, ciascuno per quanto di propria competenza;
- VISTA** la Legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, approvato con DCR n. 202 del 14 luglio 2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Piano di sicurezza delle spiagge emanato ogni anno dalla Regione Molise;
- VISTE** le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 28.04.2021;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID 19 n. 3/2020;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID 19 n. 5/2020;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID 19 n. 19/2020;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID 19 n. 21/2020;
- VISTO** il Rapporto ISS COVID 19 n. 36/2020;
- VISTO** il DPCM 2 marzo 2021;
- VISTO** il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;
- VISTO** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni per disciplinare l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'esercizio dell'attività balneare e delle strutture turistico-ricreative, al fine di garantire l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa della Regione Molise, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

SENTITI i rappresentanti dei Comuni costieri, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e della locale Capitaneria di Porto nel corso delle riunioni tenutesi il 19 e 26 aprile 2021, convocate per l'approvazione della presente ordinanza;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, attualmente in vigore;

ORDINA

ART.1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, nella Regione Molise, l'esercizio delle attività turistico-ricreative e delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate insistenti sul demanio marittimo, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

2. Nella Regione Molise la stagione balneare, intesa come periodo durante il quale è consentita l'apertura al pubblico per la balneazione delle strutture di cui al comma 1, inizia il 15 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno. Durante tale periodo, nelle strutture di cui sopra possono essere svolte, oltre la balneazione, tutte le attività tipiche degli stabilimenti balneari quali l'elioterapia, l'attività di bar e ristorante e le attività commerciali previste dalle rispettive licenze con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa e dai protocolli in materia di Covid-19. Le attività sportive, ludiche, di intrattenimento, culturali, fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto all'epidemia da Covid-19, possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore ed alle condizioni nelle stesse stabilite, nonché nel rispetto dei relativi protocolli di sicurezza approvati per assicurare il rispetto del divieto di assembramento e consentire il rispetto del distanziamento sociale.

3. L'apertura al pubblico delle strutture di cui al comma 1 per l'elioterapia e l'attività di bar ristorante, nonché le altre attività commerciali autorizzate con licenza è consentita durante tutto l'anno e deve essere svolta nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa e dai protocolli di sicurezza in vigore in materia di Covid-19.

4. Il concessionario delle strutture di cui al comma 1 è tenuto ad aprire al pubblico per la balneazione e l'elioterapia almeno dal 1 giugno al 30 agosto e nei primi due weekend lunghi di settembre cioè nei giorni 3,4,5,10,11,12 settembre. Il concessionario deve comunicare alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente le aperture della propria attività ed, in particolare, i periodi in cui è aperto per la sola elioterapia e quelli in cui è aperto sia per la balneazione sia per l'elioterapia nel rispetto del periodo minimo obbligatorio previsto nel presente comma.

5. Nel periodo di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari delle strutture di cui al comma 1 devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nell'Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto di Termoli e recepite nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge. Nel periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia, i concessionari di cui sopra devono osservare quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto relativamente al suddetto periodo con particolare riferimento all'obbligo di apporre apposita cartellonistica plurilingue in luoghi ben visibili dall'utenza, che avverte circa la mancanza del servizio di salvataggio e riportante la seguente dicitura "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

6. In deroga a quanto prescritto nel comma 4 i concessionari, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza da COVID 19, hanno facoltà di non aprire le proprie strutture e di non utilizzare la spiaggia per la corrente stagione balneare, fatto salvo l'obbligo di mantenere la spiaggia in concessione pulita, decorosa e sicura interdicondole l'uso con modi e forme idonei allo scopo che non creino pericolo per la pubblica incolumità ed apponendo cartelli di divieto di accesso alla stessa. Il concessionario, in quanto tale, rimane in ogni caso responsabile di tutto quanto accade all'interno della stessa ed è tenuto ad installare apposita cartellonistica monitoria con particolare riferimento a quella che avverte circa la balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio così come disciplinato nell'Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto di Termoli. Della mancata apertura devono essere informati il Comune, la Capitaneria di Porto e la Regione.

ART. 2

Norme di sicurezza sull'uso delle spiagge e sulla balneazione

1. Le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto. Aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge libere sono trattati, altresì, nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge 2021 da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

ART. 3

Obblighi dei Comuni Costieri

1. I Comuni costieri della Regione Molise hanno l'obbligo:
 - a. di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia e la raccolta dei rifiuti;
 - b. di effettuare le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura delle spiagge libere entro il 15 maggio;
 - c. di garantire la costante pulizia degli accessi pubblici al mare esistenti, per assicurarne la regolare percorribilità;
 - d. di esporre in luogo ben visibile la presente Ordinanza sulle spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare, provvedendo all'immediato ripristino qualora rimossa, danneggiata, manomessa o resa illeggibile.

ART. 4

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa molisana è **VIETATO**:

DURANTE TUTTO L'ANNO

- a. campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b. abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste;
- c. realizzare qualsiasi opera, di qualsiasi natura senza le preventive autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle autorità competenti.
- d. intraprendere qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare le dune e gli habitat naturali ivi esistenti;
- e. transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine e di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo deve essere autorizzato preventivamente dall'amministrazione competente. Il transito di veicoli destinati alla sorveglianza delle spiagge nelle ore notturne a fini di sicurezza deve essere preventivamente autorizzato;
- f. organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento di breve durata, senza preve autorizzazioni delle autorità competenti (da richiedersi almeno 15 giorni prima) e fatti salvi i divieti legati all'emergenza COVID-19 perduranti per tutta la durata della stessa. Nel caso in cui l'organizzatore sia il Comune, l'autorizzazione verrà rilasciata dalla Regione. Resta fermo che il rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale è di competenza della Regione, come previsto dalla L.R. n. 5/2006, art. 4, comma1, lett. i);
- g. esercitare attività commerciali, sia in forma fissa che itinerante, senza le necessarie preventive autorizzazioni. Per queste attività non possono essere utilizzati apparecchi di diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica, né veicoli e/o mezzi di alcun genere;
- h. lasciare in sosta natanti fuori dalle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e di quelli per i quali è autorizzato il noleggio. I concessionari, nei periodi di non utilizzo dei suddetti natanti, possono

comunque lasciarli in sosta sull'arenile in concessione, avendo cura di posizionarli in modo da non arrecare intralcio al passaggio;

- i. effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed a natanti in genere in violazione alle norme ambientali e al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale;

DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

- j. occupare con attrezzature ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia può essere occupata solo dai mezzi destinati al salvataggio;
- k. occupare gli accessi pubblici all'arenile, destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il Comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 23,00 alle 6,00;
- l. lasciare sulle spiagge libere dopo le 20,30 e fino alle 7,30 del mattino successivo attrezzature balneari quali lettini, sedie, sdraio fatta eccezione, nelle spiagge libere sorvegliate e in quelle prospicienti unità residenziali, dei soli paletti degli ombrelloni ed identificativi degli stessi qualora essi siano posizionati nel rispetto delle regole di distanziamento prescritte nella presente ordinanza al fine di conservare le distanze di sicurezza necessarie per contrastare l'epidemia da COVID-19;
- m. accedere agli arenili in concessione ed utilizzare le attrezzature degli stessi dalle ore 20,30 alle ore 6,00 del mattino. Il concessionario dovrà apporre tale divieto in prossimità delle strutture e sulla spiaggia in modo tale da renderlo conoscibile da parte dei terzi;
- n. effettuare lavori che interessino le spiagge libere dall'inizio della stagione balneare fino alla fine della stessa senza previa autorizzazione della Regione in deroga alla presente Ordinanza che potrà concederla solo per motivi di indifferibilità ed urgenza e qualora non vi sia pericolo per la pubblica incolumità;
- o. creare impedimenti pregiudizievoli all'utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;
- p. organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento di breve durata, senza preve autorizzazioni delle autorità competenti (da richiedersi almeno 15 giorni prima) e fatti salvi i divieti legati all'emergenza COVID-19 perduranti per tutta la durata della stessa. Nel caso in cui l'organizzatore sia il Comune, l'autorizzazione verrà rilasciata dalla Regione. Resta fermo che il rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale è di competenza della Regione, come previsto dalla L.R. n. 5/2006, art. 4, comma1, lett. i). Le manifestazioni potranno essere svolte in spazi all'uopo attrezzati e segnalati non superiori al 50% della zona di spiaggia libera interessata, al fine di non ostacolarne la libera fruizione;
- q. per le aree in concessione: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00 durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione e/o l'elioterapia;
- r. per le aree libere: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle ore 20,30.
- s. praticare qualsiasi gioco sia a terra che in acqua che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica e nocumento all'igiene dei luoghi;
- t. tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le ore 13,00 e le ore 16,00. Fanno eccezione al presente divieto gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- u. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, alla quota prescritta dalle Autorità competenti;
- v. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione ed il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, o mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e analoghi mezzi di diffusione acustica;
- w. spostare, occultare o danneggiare i segnali posti a tutela della salute e della pubblica incolumità;

- x. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per non vedenti, degli animali di affezione quali cani e gatti per i quali vale quanto disposto nel presente comma per le aree libere e nel successivo articolo 8, comma 11, per le aree in concessione. Nelle aree libere i Comuni possono anche individuare degli spazi, anche attrezzati, segnalati con apposita cartellonistica, dove condurre o far permanere detti animali di affezione, cani e gatti. Resta l'obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. In particolare detti conduttori dovranno provvedere a non compromettere l'aspetto igienico-sanitario della spiaggia, provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni. I conduttori degli animali non devono mai lasciare gli stessi incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l'uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l'altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Gli animali non possono in nessun caso essere lasciati liberi. Detti animali dovranno essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge che dovranno risultare dall'apposito libretto veterinario. Il conduttore a qualsiasi titolo dell'animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell'animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso. A detti animali non è consentita la balneazione fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute e per i cani guida per non vedenti cui la stessa è consentita per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 5

Disciplina per contrastare la diffusione del virus COVID 19 nelle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

1. Quanto di seguito disposto si applica agli stabilimenti balneari propriamente detti e, in generale, alle strutture balneari, intendendo per queste ultime tutte le aree demaniali marittime in concessione ad uso turistico-ricreativo dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione e all'elioterapia.
- 1) Per fronteggiare e contrastare l'emergenza COVID 19, al fine di evitare assembramenti, le prenotazioni devono essere effettuate di norma online o telefonicamente;
 - 2) Il titolare dello stabilimento dovrà tenere e conservare, per un periodo minimo di 14 giorni, un registro delle presenze su cui annotare i nominativi della clientela da esibire alle autorità in caso ciò si dovesse rendere necessario per ricostruire la catena epidemiologica dei contagi;
 - 3) Per garantire un accesso ordinato e tale da evitare assembramenti, l'ingresso allo stabilimento deve essere sorvegliato da parte di personale addetto che dovrà accompagnare i nuovi clienti alla propria postazione ombrellone e per motivi di sicurezza dovuti alla mancata tracciabilità degli stessi, è tenuto a vietare l'ingresso allo stabilimento a coloro i quali intendessero utilizzarlo al solo scopo di accedere alla spiaggia libera;
 - 4) La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi), in alternativa il personale deve indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, sono da favorire modalità di pagamento elettroniche;
 - 5) L'ingresso è vietato a soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e affetti da febbre superiore a 37,5°; a tal fine si consiglia di misurare la temperatura in entrata;
 - 6) L'accesso è espressamente vietato a soggetti che si trovino in quarantena; l'assenza di dette condizioni deve essere resa in una apposita autocertificazione da presentare al titolare dello stabilimento che avrà cura di conservarla;
 - 7) L'accesso potrà essere consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili;
 - 8) È fatto obbligo di indossare la mascherina all'ingresso dello stabilimento, fino al raggiungimento della propria postazione di ombrellone e tutte le volte che ci sposta da detta postazione, fatti salvi gli spostamenti per recarsi a fare il bagno e durante lo stesso;

- 9) All'ingresso dello stabilimento ed in almeno un altro punto dello stabilimento balneare dovrà essere apposto bene in vista un cartello riportante le principali regole di comportamento da tenere per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da COVID-19;
- 10) I percorsi sull'arenile di ingresso e uscita dall'area di ombreggio dovranno essere separati ed indicati con chiara segnaletica al fine di orientare correttamente l'utenza. Qualora siano paralleli dovranno essere distanziati di almeno 1 metro. L'ingresso e l'uscita dallo stabilimento dovranno essere separati. Se ciò fosse oggettivamente impossibile per l'esistenza di un unico accesso di ridotte dimensioni sarà cura del concessionario far sorvegliare detto accesso in modo che venga rispettata la regola del distanziamento sociale prevista dalla vigente normativa;
- 11) All'ingresso della struttura deve essere posizionato un dispenser con soluzione igienizzante;
- 12) Il titolare della struttura provvederà a formare ed informare il proprio personale sulla normativa vigente, comprese le norme di cui alla presente ordinanza e sulla procedura interna organizzativa per la prevenzione della diffusione del virus da COVID-19;
- 13) I dipendenti che operano all'interno dello stabilimento, dovranno essere forniti di un tesserino o altro elemento di riconoscimento (es. maglietta staff) esposto e ben visibile dall'utenza;
- 14) Il titolare dello stabilimento balneare dovrà disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all'interno dello stesso la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo. Nel caso in cui la stessa risulti superiore a 37,5°, oppure, qualora il lavoratore presenti tosse o difficoltà respiratoria, non potrà iniziare l'attività lavorativa, dovrà contattare immediatamente il suo medico curante e seguirne le indicazioni. Nella suddetta ipotesi, il dato acquisito dovrà essere registrato, al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'ingresso del lavoratore;
- 15) Il personale sarà dotato, da parte del titolare dello stabilimento di dispositivi di protezione individuale adeguati, ovvero mascherina e gel disinfettanti, che dovranno essere utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 16) Gli ombrelloni devono essere installati sull'arenile in maniera tale da assicurare il prescritto distanziamento sociale. A tal fine, fatte salve diverse e più restrittive misure fissate a livello nazionale dalle autorità a ciò preposte, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3,50 tra le file e metri 3,00 sulla stessa fila ed, in ogni caso, in modo tale da assicurare una superficie non inferiore a mq. 10,50 per ogni postazione ombrellone. La distanza fra i paletti degli ombrelloni deve essere portata a metri 4 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. Per altri sistemi di ombreggio deve essere garantita una superficie a postazione non inferiore a 10,50 mq. Resta ferma la distanza minima di metri 3,50 tra le file;
- 17) Tra le attrezzature di spiaggia quali lettini, sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.;
- 18) Sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone che può essere portato a cinque se appartenenti allo stesso nucleo familiare tra le quali deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di mt. 1, salvo che si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
- 19) Sarà necessario garantire una pulizia e sanificazione giornaliera delle varie superfici e arredi e di tutte le aree comuni (bar, ristoranti, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici etc.);
- 20) Le attrezzature di spiaggia in dotazione allo stabilimento quali lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare ed, in ogni caso, la sanificazione deve essere garantita a fine giornata. Sarà necessario, inoltre, assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraio ed altre attrezzature, con divieto di scambiarle tra gli ombrelloni;
- 21) All'ingresso delle aree adibite a servizi igienici, spogliatoi e docce dovrà essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita;
- 22) L'accesso ai servizi igienici deve avvenire rispettando il divieto di assembramento e garantire il distanziamento sociale. Detti servizi devono essere puliti e sanificati regolarmente e frequentemente, per consentire un uso sicuro degli stessi, ed, in ogni caso, a fine giornata;

- 23) Le cabine potranno essere utilizzate solo da coloro che le hanno prese a noleggio e appartenenti allo stesso nucleo familiare o abitativo, in ogni caso in numero non superiore a 4. In questo caso sarà cura del noleggiatore provvedere ad un uso sicuro delle stesse, salvo la sanificazione che dovrà essere effettuata a cura del titolare dello stabilimento a fine giornata;
- 24) È vietato l'uso promiscuo delle cabine;
- 25) L'utilizzo delle docce potrà essere consentito solo indossando delle ciabatte; detto uso deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie tra le docce;
- 26) Gli spogliatoi possono essere utilizzati solo nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie;
- 27) La pratica di attività ludico – sportive è ammessa garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente, fermo restando il divieto di svolgere tutte le pratiche di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

In particolare, gli sport individuali praticati abitualmente in spiaggia (ad esempio, i racchettoni) o in acqua (ad esempio, nuoto, surf, windsurf e kitesurf) possono essere regolarmente svolti nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per gli sport da praticare a coppie o in squadre (ad esempio, beach volley e beach soccer), occorre attenersi, invece, ai protocolli, alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva;

- 28) Nelle aree in concessione possono essere allestite aree gioco per bambini nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) predisporre per genitori, accompagnatori, bambini e personale un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, anche con l'ausilio di idonea cartellonistica;
 - b) organizzare gli spazi e la disposizione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone;
 - c) assicurare sempre e costantemente almeno un metro di separazione tra gli utenti;
 - d) sorvegliare l'accesso a dette aree e garantire una costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento;
 - e) in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l'accesso ad un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
 - f) obbligo di utilizzare sempre la mascherina di protezione per le vie aeree da parte dei genitori, accompagnatori e personale e dai bambini e ragazzi sopra i sei anni di età;
 - g) mettere a disposizione nell'area giochi idonei dispenser di prodotti igienizzanti;
 - h) garantire un'approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature almeno giornaliera e con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, pena il divieto di utilizzo stesso;
 - i) obbligo di vigilanza da parte del concessionario anche tramite personale espressamente incaricato sul rispetto delle citate norme;
- 29) Sono vietate feste, giochi, animazioni, manifestazioni ed eventi che comportino assembramento;
- 30) L'utilizzo di pedalò e pattini è consentito da un numero massimo di 2 persone, ovvero 4 persone ove si tratti di appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- 31) Ove si vogliano mantenere in esercizio le piscine, occorrerà fare riferimento alle norme di sicurezza eventualmente dettate per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Diversamente, occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo.

ART. 6

Disciplina per contrastare la diffusione del virus COVID 19 nelle aree libere

1. Per fronteggiare e contrastare l'emergenza COVID 19, al fine di evitare assembramenti, nelle spiagge libere del litorale molisano:

- 1) L'ingresso è vietato a soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e affetti da febbre superiore a 37,5. L'accesso è espressamente vietato a soggetti che si trovino in quarantena;

- 2) È fatto obbligo di indossare la mascherina tranne che quando ci si trovi nella propria postazione di ombrellone e tutte le volte che ci sposta da detta postazione, fatti salvi gli spostamenti per recarsi a fare il bagno e durante lo stesso;
- 3) Gli ombrelloni, fatte salve diverse e più restrittive misure fissate a livello nazionale dalle autorità a ciò preposte, devono essere installati sull'arenile in maniera tale da assicurare il distanziamento interpersonale fra individui, a tal fine devono essere rispettate la distanza minime di metri 4,00, sia tra le file, sia tra ombrelloni della stessa fila, calcolata tra i paletti dell'ombrellone o dalla proiezione a terra di altre strutture di ombreggio. In ogni caso deve essere garantita una superficie a postazione ombrellone non inferiore a 16,00 mq.;
- 4) Tra le attrezzature di spiaggia quali lettini, sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5;
- 5) Sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone che può essere portato a cinque se appartenenti allo stesso nucleo familiare tra le quali deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di mt. 1, salvo che si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
- 6) È fatto obbligo al Comune di esporre all'ingresso delle spiagge libere ed in almeno un altro punto centrale delle stesse un cartello riportante le principali regole di comportamento anti Covid-19 da tenere in spiaggia per informare i fruitori della stessa sulle norme da rispettare;
- 7) I Comuni dovranno attrezzare almeno un'area di spiaggia libera con ingresso preferibilmente sorvegliato alla stessa, dotata di identificativi delle postazioni ombrellone già individuati e distanziati nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo. Dette aree potranno eventualmente essere dotate di bagni chimici e percorsi di accesso realizzati mediante pedane facilmente amovibili previa autorizzazione da rilasciarsi da parte della Regione Molise;
- 8) I Comuni possono interdire l'accesso alle spiagge libere per giustificati e comprovati motivi di pubblica sicurezza e igiene pubblica;
- 9) Ai Comuni è data facoltà di adottare appositi piani comunali per la gestione delle attività balneari in spiaggia libera durante lo stato di emergenza da Covid-19 nel rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 7

Disciplina generale delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

1. Quanto di seguito disposto si applica agli stabilimenti balneari propriamente detti e, in generale, alle strutture balneari, intendendo per queste ultime tutte le aree demaniali marittime in concessione ad uso turistico-ricreativo dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione e all'elioterapia.

- 1) Le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, servizio di ristorazione, gli intrattenimenti musicali e danzanti, indipendentemente dall'apertura al pubblico per la balneazione e l'elioterapia, compatibilmente con la legislazione in vigore, con particolare riferimento alle norme di contrasto alla diffusione da Covid-19, possono essere effettuate durante tutto l'anno, alle condizioni regolamentari e d'orario stabilite dai Comuni competenti ed applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale, ordine pubblico, incolumità ed inquinamento acustico e secondo le modalità delle licenze di pubblico esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti. Per gli intrattenimenti danzanti si applica quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- 2) Le strutture e gli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, devono essere aperti al pubblico almeno dalle ore 8,30 alle ore 19,00. I concessionari devono esporre all'ingresso dello stabilimento gli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- 3) I concessionari di strutture o stabilimenti balneari, durante l'apertura al pubblico, devono:
 - a) esporre, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata dell'apertura dello stesso, copia della presente Ordinanza e le tariffe applicate per i servizi resi;

- b) attivare il servizio di soccorso e salvataggio secondo le modalità indicate nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto e nel Piano di Sicurezza delle Spiagge;
- c) ottenere, prima dell'apertura al pubblico, la licenza di esercizio e le altre autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità;
- d) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dell'area in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la raccolta dei rifiuti si applicano le disposizioni comunali in materia;
- e) esercitare un'efficace sorveglianza dell'area in concessione e vigilare affinché la presente Ordinanza sia rispettata;
- f) garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap mediante la predisposizione, previa comunicazione al Comune, di idonei camminamenti paralleli e/o perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, anche se gli stessi non risultano riportati in concessione, purché poggiati e non fissati al suolo. Tali percorsi, previa comunicazione al Comune competente, possono permanere per tutto l'anno;
- g) svolgere solo le attività indicate in concessione o comunque consentite previa autorizzazione del Comune competente;
- h) dotare la concessione di servizi igienici riconosciuti idonei dalla competente Autorità sanitaria. I servizi igienici per disabili devono essere appositamente segnalati in modo ben visibile con il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione. Qualora siano utilizzate docce prive di sistema di scarico collegato alla rete fognaria, è vietato l'uso di shampoo e sapone;
- i) installare idoneo impianto di illuminazione;
- j) installare idonei dispositivi antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
- k) evitare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato della concessione o la destinazione all'uso pubblico;
- l) segnalare immediatamente all'Autorità marittima ed alle forze di Polizia gli incidenti verificatisi nella concessione e negli specchi acquee antistanti la stessa.

ART. 8

Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

1. È fatto obbligo al concessionario, al fine di rendere la presente ordinanza conoscibile da tutti, esporla in luoghi ben visibili all'ingresso dello stabilimento, all'interno dello stesso e, in almeno un punto della spiaggia in concessione.
2. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni per accertare l'assenza di persone nelle cabine. Nel periodo di chiusura al pubblico il concessionario deve adottare tutte le misure necessarie per impedire l'occupazione delle cabine.
3. Durante il periodo di apertura al pubblico, dopo l'orario di chiusura è vietato l'uso delle spiagge in concessione, nonché delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) se non con il consenso del concessionario.
4. Durante il periodo di apertura al pubblico è vietato effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti balneari, salvo gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, previa espressa autorizzazione comunale.
5. I concessionari, fatti salvi eventuali divieti legati all'emergenza Covid-19 che dovessero essere impartiti dalle autorità competenti, possono effettuare lavori di ordinaria manutenzione delle aree in concessione, preparatorie e di allestimento delle spiagge dal 15 marzo e fino al periodo di apertura al pubblico. I concessionari, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 30 del Cod. Nav., possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. Qualora detti lavori vengano eseguiti con l'ausilio di imprese

terze, anche queste ultime, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 68 del Cod. Nav.. I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Durante l'apertura al pubblico per la balneazione e/o l'elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

6. I concessionari, fatti salvi eventuali divieti legati all'emergenza Covid-19 che dovessero essere impartiti dalle autorità competenti, possono segnalare i limiti della concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. Gli stabilimenti o parti di essi potranno essere recintati con staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno alte al massimo 1 metro. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento e non l'intera concessione.

7. Parzialmente in deroga a quanto disposto al comma precedente, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l'elioterapia, al fine di prevenire atti vandalici e furti nonché per limitare l'insabbiamento ed i danni provocati da agenti atmosferici, i concessionari, dietro rilascio di apposita autorizzazione, valida per tutta la durata del titolo concessorio, da parte del Comune di competenza e dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 del D.Lg.vo 8 novembre 1990, n. 374, possono installare dei sistemi di protezione lungo il perimetro dei manufatti insistenti sulla concessione, inclusi portici, piazzali, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di reti, anche metalliche, pannelli rigidi e/o grigliati di tipo ligneo o metallico, che devono essere fissati alle strutture esistenti. In ogni caso i suddetti sistemi di protezione non possono superare l'altezza di mt. 2 e la porzione eccedente l'altezza di mt. 1,50 rispetto alla quota del piano di calpestio deve essere obbligatoriamente a giorno.

Sempre dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente e, se necessario, dell'Agenzia delle Dogane, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l'elioterapia, è possibile posizionare delle strutture frangivento sull'arenile, costituite da paletti in materiale ligneo o metallico, semplicemente infissi al suolo ai quali vengono collegate delle reti, anche metalliche, la cui altezza non può essere superiore ai 2 mt.. Tali sistemi non possono in alcun caso perimetrare la concessione e il concessionario deve sempre garantirne la visibilità.

Tutti i sistemi di protezione succitati devono comunque garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi e rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza. I concessionari sono direttamente responsabili di ogni possibile danno o condanna che possa derivare dal posizionamento di tali sistemi di protezione. Sono fatte salve le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi.

8. Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere posizionati durante tutto l'anno dai concessionari sul demanio marittimo previa comunicazione al Comune competente;

9. I concessionari, durante tutto l'anno, possono attrezzare ed utilizzare nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione spazi per il gioco (tipo beach tennis o beach volley) che, per motivi di sicurezza, possono essere protetti con reti atte a delimitare l'area e ad impedire che la palla colpisca gli utenti della spiaggia, dietro rilascio della relativa autorizzazione/titolo da parte del Comune competente;

10. I concessionari, qualora non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, e fatta salva la normativa in materia di Covid-19, e senza creare assembramento, possono organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno della concessione, ferme restando le eventuali autorizzazioni sotto il profilo di pubblica sicurezza, nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche. Qualora per le suddette manifestazioni i concessionari intendano posizionare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, strutture/opere non previste dal titolo concessorio è inoltre necessario acquisire dal Comune competente la specifica autorizzazione. I concessionari possono altresì ospitare all'interno della propria concessione manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale previa autorizzazione della Regione. In ogni caso i concessionari sono tenuti a munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni richieste da normative specifiche di settore e riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare.

11. I concessionari possono consentire l'accesso di animali d'affezione (cani e gatti) sotto ombrelloni che devono essere espressamente riservati a tale scopo e posti in zone della concessione tali da non arrecare disturbo agli altri utenti. A tal fine individuano gli ombrelloni o degli spazi attrezzati segnalati con apposita

cartellonistica, dove condurre o far permanere gli animali di affezione, cani e gatti. Gli animali non possono in nessun caso essere lasciati liberi e devono permanere sotto la postazione ombrellone del conduttore/proprietario o in spazi appositamente individuati. I proprietari degli animali dovranno essere in possesso del libretto veterinario attestante la regolarità delle vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge. Resta l'obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. In particolare detti conduttori dovranno provvedere a non compromettere l'aspetto igienico-sanitario della spiaggia, provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni. Durante tutto l'anno i conduttori degli animali non devono mai lasciare gli animali incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l'uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l'altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Il conduttore a qualsiasi titolo dell'animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell'animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso. A detti animali non è consentita la balneazione fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute e per i cani guida per non vedenti cui la stessa è consentita per l'espletamento delle proprie funzioni.

12. I concessionari, fatta salva la normativa in materia di Covid-19, e senza creare assembramento, possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare giochi ed attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività e, in ogni caso, per non più di due ore al giorno. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume, di non fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00 e di posizionare i suddetti apparecchi alla distanza prevista dalle vigenti norme di sicurezza o, in assenza di specifiche norme, non meno di 5 metri dalla battigia. I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua durante lo svolgimento di tali attività e sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e/o cose derivante dalle stesse.

ART. 9

Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge

1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate, sia dai Comuni che dai concessionari, senza recare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero, in particolare ai sistemi dunali.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), i Comuni possono svolgere le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge libere, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto, durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I Comuni sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Dal 15 maggio al 30 settembre i Comuni non possono avvalersi per la pulizia delle spiagge libere dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle 20,30.

3. I concessionari delle strutture di cui all' art. 1, comma 1, della presente Ordinanza, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente, possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Durante l'apertura al pubblico per la balneazione e/o l'elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

ART. 10

Dotazione postazione di salvataggio

1. Presso il locale Pronto Soccorso o presso la postazione a terra del bagnino di salvataggio, per le cui caratteristiche e normativa in genere si rimanda all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli, deve essere dotata del seguente materiale:

- a) bombola di ossigeno da 5 litri caricata a 200 atm, oppure 2 bombole da 3 litri caricate a 200 atm, flussimetro e manometro integrato e protetto da apposito cappello, o, in caso di impossibilità a procurarsi detta dotazione, tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
- b) materiale per la somministrazione dell'ossigeno quali cannule di guedel (adulto e pediatrica), cannule naso faringee (adulto e pediatrica), pallone autoespandibile (adulto e pediatrico) con maschere (adulto e pediatrico) e ingresso per la somministrazione di ossigeno, fruste conduzione ossigeno, maschere facciali con reservoir;
- c) cassetta di primo soccorso con materiale da medicazione di cui alla legge n. 81/08;
- d) defibrillatore semiautomatico esterno che deve essere individuato con un apposito cartello.

ART. 11

Disposizioni speciali

1. Lungo la costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto sono individuate con apposita Ordinanza sindacale, da trasmettere alla Regione e all'Autorità marittima locale, nelle more dell'adozione dei piani spiaggia comunali. Su tali aree è vietato sistemare attrezzature da spiaggia.

ART. 12

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente. La stessa è pubblicata nell'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it e deve essere esposta durante tutto l'anno in maniera ben visibile presso le strutture di cui all'art. 1, comma 1 a cura dei concessionari e dai Comuni costieri presso le spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare. Al fine di assicurarne la massima divulgazione, i Comuni costieri e la locale Capitaneria di Porto provvedono alla sua affissione nei rispettivi albi on-line.

2. Sono fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia di misure di contrasto alla diffusione di Covid 19 che dovessero essere stabilite a livello nazionale in contrasto con la presente ordinanza.

3. È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164 del Codice della Navigazione.

4. L'importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione della presente Ordinanza deve essere versato su c.c. postale n. 67971630, codice tributo 09600, intestato alla Regione Molise, specificando nella causale il numero di verbale e la data.

5. La presente Ordinanza decorre dal giorno della sua adozione e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Termoli, lì 28.04.2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mauro DI MUZIO (*)

(*) Documento informatico
sottoscritto con firma digitale
ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 mar. 2005, n. 82